


Publicato il 11/05/2018

N.02123 2018 REG.PROV.CAU.

N. 03755/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2018, proposto da Ordine Interprovinciale delle Professioni Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Fantigrossi e Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Patrizio Leozappa in Roma, via Giovanni Antonelli, 15;

contro

Ministero della Salute, Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Commissione Straordinaria Nominata con D.M. del 5 Aprile 2018, non costituiti in giudizio;

per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sezione III, n. 639/2018, resa tra le parti, concernente lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Ordine interprovinciale delle Professioni infermieristiche di Milano, Lodi e Monza Brianza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'assemblea elettiva si terrà, a seguito di convocazione effettuata dal presidente uscente, nel prossimo mese di giugno;

Ritenuto che, in questa fase di sommaria delibazione, non vi sono gli elementi, anzitutto per il difetto di contraddittorio, per pronunciare in merito al dedotto *fumus boni juris* connesso alla applicabilità della normativa transitoria di cui alla legge n.3/2018 al consiglio disciolto; profilo, questo, per il quale la legittimazione - nonché l'interesse - del Consiglio quale organo appare evidente;

Considerato che, quanto alla irreparabilità del pregiudizio arrecato al Consiglio quale organo, l'ordinanza appellata ha sottolineato che la misura di commissariamento può semmai avere influenza, nella fase pre elettorale, sulle posizioni dei singoli componenti ma non dell'organo in quanto tale;

Ritenuto, in proposito, che gli argomenti dell'appello non hanno tale evidente fondatezza da superare, in ordine al danno per i singoli anziché per l'organo, le considerazioni della appellata ordinanza;

Ritenuto che, in sede collegiale ed in contraddittorio, ove emergesse l'applicabilità della invocata normativa transitoria, che certo l'organo in quanto tale ha interesse a veder riconosciuta, il Consiglio disciolto si potrebbe agevolmente reinsediare ben prima della data dell'assemblea, così da curare la gestione della fase conclusiva della procedura elettiva;

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione sul *fumus boni juris*, respinge l'istanza

Fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio del 31 maggio 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2018.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO